

# Tribunale di Perugia

## *Terza Sezione Civile*

R.G. 5803/2022

Il Giudice, dott.ssa Teresa Giardino,

visto il ricorso ex L. 3/12 per l'ammissione alla procedura familiare ex artt. 7 bis e 12 bis L. 3/2012 presentato nell'interesse di ERBA ORLANDO, ACORI SONIA, ACORI FRANCO, ACORI TIZIANO , rappresentati dagli Avv.ti Matteo Piccioni e Massimo Pasquinotti, in data 6.7.2022 avente ad oggetto: piano del consumatore;

ritenuto che il ricorso soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 7 bis, 8, 9 della citata legge, in quanto:

- tutti i componenti del nucleo familiare sono persone fisiche /non imprenditori e risultano muniti dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per accedere al cosiddetto piano del consumatore, trovandosi in stato di sovraindebitamento per il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte;
- appaiono sussistenti i presupposti rilevanti ex art. 7bis L. 3/2012, trattandosi di coniugi, quanto ad Erba Orlando e Acori Sonia, ed essendo Acori Tiziano (fratello di Acori Sonia) e Acori Franco (padre di Acori Sonia) parenti entro il quarto grado e affini (di Erba Orlando) entro il secondo, tutti conviventi presso lo stesso immobile, ed avendo il sovraindebitamento origine comune, essendo riconnesso alla stipulazione del mutuo con MPS del 25.9.2015 per l'importo di € 122.000,00;
- i ricorrenti non hanno fatto ricorso nei precedenti cinque anni alle procedure di cui alla l. n.3/2012;
- non risulta il compimento di atti in frode ai creditori:
- la proposta di ristrutturazione dei debiti risulta ritualmente accompagnata dalle dichiarazioni dei redditi, dalla precisazione dei crediti, dall'elenco delle spese correnti



necessarie al sostentamento di essi istanti e della famiglia, dalla relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi;

- quest'ultima, in particolare contiene tutte le indicazioni richieste dalla legge in merito alle cause dell'indebitamento, alla verifica dei dati esposti, alla illustrazione della proposta e l'attestazione della veridicità dei dati e della fattibilità del piano;

- la proposta, così come modificata in senso migliorativo con atto depositato in data 10.11.2022, prevede, in sintesi, il pagamento integrale dei crediti in prededuzione; il pagamento dell'importo di € 122.000,00, corrispondente al 100% della sorte del credito privilegiato ipotecario -in misura comunque superiore all'importo ricavabile da una eventuale vendita all'asta, tenendo presente l'attuale valore base dei due lotti ed i costi della procedura esecutiva-, il pagamento parziale al 55% del credito privilegiato vantato da Agenzia delle Entrate a titolo di capitale -credito che non sarebbe soddisfatto in caso di vendita coattiva-, attraverso il pagamento di una rata mensile di € 935,00 per la durata di anni 13 (così ripartita tra gli istanti: € 350,00 a carico di Erba Orlando, € 350,00 a carico di Acori Tiziano, € 235,00 a carico di Acori Franco -con sua sostituzione con il terzo Ricciarelli Gino in caso di venir meno dell'apporto del primo-);

- in merito alla meritevolezza dei proponenti, l'attestatore ha verificato che il sovraindebitamento è stato causato essenzialmente dall'accensione del mutuo con MPS, con concessione di garanzia ipotecaria sull'abitazione di proprietà pro quota dei tre Acori, con il quale sono stati anche rifinanziati precedenti prestiti, e dal successivo inadempimento al pagamento della rata, anche in ragione della perdita del lavoro di Erba Orlando, e delle spese per la grave malattia del figlio Johnny: va escluso quindi che il sovraindebitamento sia stato cagionato da un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, ovvero che siano state assunte obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, in ragione della rilevanza di tali successivi accadimenti sulle possibilità di pagamento;



-rilevato come non risultano opposizioni all'omologa del piano, avendo il creditore AMCO rinunciato alle osservazioni dapprima proposte, anche in ragione dell'incremento della rata, atta a consentire il ripianamento integrale della sorte; quanto alla effettiva notevole durata del piano, va precisato come il dato temporale, non stabilito dalla norma di legge, ha originato decisioni giurisprudenziali di segno contrastante, e questo Tribunale ha da sempre aderito all'opinione più largheggiante, in base alla ritenuta necessità di dover tenere in considerazione i caratteri peculiari e le specificità dell'istituto, diretto essenzialmente alle famiglie e ribattezzato dalla stampa come "salva suicidi", per il chiaro intento di consentire la salvaguardia dell'abitazione principale del sovraindebitato. Nel rispetto dello spirito e della *ratio* della legge si ritiene dunque che al piano del consumatore non sia immediatamente applicabile il principio della ragionevole durata, elaborato a proposito delle liquidazioni concorsuali e dalla legge Pinto: ciò in quanto, a differenza dell'impresa, la famiglia non può essere cancellata dal mercato, ma deve necessariamente sopravvivere in maniera dignitosa, senza per questo doversi privare dell'opportunità di rateizzare i propri debiti. Se quindi, in linea di principio, la durata di piani o accordi non dovrebbe eccedere il termine di circa 5-7 anni dall'omologa (in forza di quanto elaborato in via giurisprudenziale in materia concordataria), tenuto conto delle peculiarità che contraddistinguono l'istituto del piano del consumatore come sopra evidenziate, non è escluso che possano essere omologati anche piani con durata ultradecennale, valutando il caso concreto alla luce dei seguenti elementi: entità dell'indebitamento – risorse disponibili - età del debitore - sforzo economico concretamente sostenibile; nel caso di specie peraltro la durata del piano è comunque di gran lunga inferiore alla durata del mutuo (che costituisce in sostanza quasi l'unico debito);

-ritenuto che il piano appare adeguatamente sostenibile, considerato che il nucleo familiare dispone di un reddito mensile pari a circa 4.700,00 euro e che, decurtato l'importo necessario per le spese di sostentamento dei componenti -indicato dall'OCC



per l'importo complessivo di € 2.931,00-, residua un importo di oltre € 1.700,00 che consente il pagamento della rata proposta (non sarebbe invece stato possibile il pagamento immediato di quanto dovuto, dopo la risoluzione del mutuo da parte dell'Istituto creditore);

-ritenuto che non sussistono, in definitiva, ragioni ostantive all'omologa;

#### OMOLOGA

Il piano del consumatore familiare predisposto da Erba Orlando, Acori Sonia, Acori Tiziano e Acori Franco in data 6.7.2022, così come integrato in data 10.11.2022;

dispone che i debitori effettuino i pagamenti ai creditori nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato;

attribuisce all'organismo di composizione della crisi i poteri e le funzioni di cui all'art. 13 L. 3/12;

ai sensi dell'art. 12 ter L.3/2012, dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano; il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 12-bis, comma 3. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito ai ricorrenti, all'OCC e, a cura di quest'ultimo, ai creditori; l'OCC curerà l'inserimento del presente provvedimento nel sito web del Tribunale.

Perugia,24.11.2022

Il Giudice

dott.ssa Teresa Giardino

